

Codice A1610B

D.D. 15 aprile 2020, n. 146

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO)**

**Intervento: Costruzione di una nuova centrale idroelettrica sul Torrente Terdoppio - Foglio 79, mappale s.n. - area demaniale. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 146**

**DEL 15/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO) Intervento: Costruzione di una nuova centrale idroelettrica sul Torrente Terdoppio – Foglio 79, mappale s.n. – area demaniale. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dal Comune di Novara (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020 che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.


Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi  
Allegato



Allegato 1

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Data e segnatura di protocollo del documento sono riportati nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESP/56/2020A/A1600A*

*Rif. n. 8567/A1610B del 27/01/2020*

*8588/A1610B del 27/01/2020*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: NOVARA (NO)

Intervento: Costruzione di una nuova centrale idroelettrica sul Torrente Terdoppio - Foglio 79, mappale s.n. - area demaniale

Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di NOVARA (NO), tramite comunicazioni PEC in data 27/01/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una micro centrale idroelettrica, ad acqua fluente, di potenza nominale media annua pari a 35,7 KW, da realizzare mediante posizionamento di coclea idraulica in destra orografica del Torrente Terdoppio, nei pressi di una briglia esistente; l'impianto descritto nella documentazione progettuale si compone sostanzialmente di tre parti, rispettivamente l'opera di presa, la centrale di produzione e la scala di risalita per l'ittiofauna,

preso atto che l'intervento è stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale dalla Provincia di Novara con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 29/01/2019 e che successivamente la Provincia stessa ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua superficiale dal Torrente Terdoppio nel Comune di Novara con Determinazione dirigenziale n. 2487 del 06/12/2019, a seguito di espressione dei pareri da parte degli Enti competenti che hanno partecipato alla procedura per il rilascio della suddetta concessione di derivazione,

richiamata la comunicazione di questo Settore prot. 30270 del 26/11/2018, rilasciata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. sopramenzionato, che evidenziava che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di NOVARA (NO) non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*" (Torrente Terdoppio), del D.Lgs 42/2004,

considerato in particolare che l'impianto sfrutterà un salto idraulico connesso alla passata realizzazione di una traversa sul corso d'acqua, riutilizzando la stessa con le opportune modifiche, strumentali alle nuove esigenze,

considerato che le opere, a fronte delle mitigazioni proposte e descritte nella documentazione progettuale allegata, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni seguenti:

- il materiale lapideo previsto per il rivestimento delle strutture in calcestruzzo armato, relative alla derivazione ed al passaggio per l'ittiofauna, dovrà essere della stessa tipologia di quello usato per le difese di sponda e di pezzatura grande, al fine di evitare discontinuità visive con le limitrofe difese di sponda;

- si provveda al ripristino della vegetazione spondale compromessa a seguito dell'esecuzione dei lavori, assicurandone altresì il corretto attecchimento come da condizioni rinvenibili anche nel Disciplinare di incarico; analogamente al termine dei lavori si dovrà provvedere alla immediata rimozione di tutte le attrezzature di cantiere nonchè al ripristino naturalistico delle aree occupate dal cantiere stesso e dalla viabilità provvisoria di accesso.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/ Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Relazione Paesaggistica (DPCM 12/12/2005)</i>	02508910037-20122019-1622.010_0.Relazione paesaggistica_Terdoppio.pdf.p7m.p7m	6a36452787c4650fa7bb74cef205908bd876db8c3381f1776bb8b989d1592284
2	<i>Corografia ed inquadramento territoriale</i>	02508910037-20122019-1622.040_0.02_A2_Corografia ed inquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m	c3db12b925d1abac0f1285ceb9ec5b52181453a874f14d84e1a6f916e12cbc97
3	<i>Disegni particolareggiati delle opere di difesa spondale</i>	02508910037-20122019-1622.040_2.A6_Disegni particolareggiati op. difesa SP_REV2_LUG19.pdf.p7m.p7m	cc118329d0a4ca73af702f8afbfae4842c1b5a306b5d2d894aedd4aa31c2c35f
4	<i>Disegni particolareggiati delle opere in progetto</i>	02508910037-20122019-1622.040_1.A5_Disegni particolareggiati SP_REV2_LUG19.pdf.p7m.p7m	7ecd968f854180d76e9e70777dac7d117294bc2b0f5adddf2e8708340846c6aa
5	<i>Contributo Tecnico Forestale alla Relazione Paesaggistica</i>	02508910037-20122019-1622.660_3.Contributo tecnico forestale_REV.00.pdf.p7m	d300ea7d9238d317a41e48628450e78c33c85dd9e9bb5099e255e782987c47ac

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero*  
*per i beni e le attività culturali*  
*e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte

Prot. n. <vd. mail di trasmissione>

All.

Class.34.43.04/533.1

**OGGETTO:**

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: NOVARA - (NO)  
Costruzione di una nuova centrale idroelettrica sul Torrente Terdoppio

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 24.02.2020 (vs prot. 20509 del 24.02.2020)  
protocollo entrata richiesta n.2435 del 27.02.2020

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO: [REDACTED]  
Autorizzazione interventi su beni paesaggistici (art. 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i)-  
Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004  
e s.m.i. e dell'art. 22.1 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

**Tutela paesaggistica**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) della Parte III del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, nel rispetto delle prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

**Tutela archeologica**

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa e accertato che l'area è prossima a "Tracce di antichi assetti centuriati" di cui all'art. 22.1 della NdA del PRGC vigente;

- considerato che a sud-est della città di Novara si sono verificati rinvenimenti archeologici riferibili alla presenza di aree di necropoli di età romana e che sono tuttora percepibili tracce dell'assetto centuriato del territorio;

- valutato pertanto che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in progetto possano interferire con manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

la scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alle opere in oggetto alle seguenti condizioni vincolanti.

Si richiede che tutti i lavori di scavo – compresi quelli per la realizzazione di eventuali piste di cantiere, aree di deposito dei materiali etc.– siano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà inoltre essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della del professionista o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://www.raptor.beniculturali.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
arch. A. Ferrante- dott.ssa F. Garanzini



**p. II SOPRINTENDENTE *ad interim***  
*Arch. Antonella RANAUDI*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo